

6/6

Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio a cui si risponde.

incombe l'obbligo di comunicare al Comune, cui la presente è di
retta, lo stato delle proprie strutture e ciò entro tre mesi dal
la data di ricezione dell'allegato atto declaratorio.

E' ovvio che detta comunicazione deve concretizzarsi
in un rapporto quanto più dettagliato possibile delle proprie
strutture allo scopo di consentire al Comune di potere valutare
e conseguentemente determinare, con apposita deliberazione con-
siliare, la migliore utilizzazione delle strutture messe a dispo-
sizione.

Si ritiene necessario che tale comunicazione venga tra-
smessa a mezzo raccomandata e ciò in quanto è dalla data di rice-
zione che decorrono i tre mesi entro cui il Consiglio comunale
deve adottare le proprie determinazioni.

In assenza di pronuncia da parte del Comune, entro il
termine di cui sopra, codesta Opera Pia dovrà darne notizia a que-
sto Assessorato, il quale vi provvederà con i poteri sostitutivi
di cui all'art.91 dell'O.E.L. -

Ove il Comune accetti le proposte formulate
da codesta IPAB, dovrà stipularsi apposita convenzione preordina-
ta a regolarne i relativi rapporti sulla base del disciplinare
tipo che sarà predisposto da questo Assessorato.

Analogo termine di tre mesi dalla notifica dell'atto de-
claratorio è previsto dall'art.32 della legge in parola allorquan-
do codesto Ente intendesse proporre al Comune la riconversione del-
le proprie strutture e, ove necessario, la modifica dei propri fi-
ni statutari. Anche in questo caso il Comune è tenuto a pronunziar-
si entro i successivi tre mesi dalla notifica della proposta.

In assenza di pronunzia da parte del Comune, entro tre
mesi dalla comunicazione, nei confronti di codesta Opera Pia incom-

be l'obbligo di darne comunicazione all'Assessorato.

La pronunzia favorevole del Comune ai suddetti eventuali programmi di riconversione, rende possibile l'ammissione del relativo progetto al fondo speciale di cui all'art. 47 della stessa legge, a condizione che sia osservato il disposto dell'art. 3 della legge regionale 29/4/1985, n° 21, secondo cui le IPAB sono tenute ad adottare apposito programma triennale delle opere pubbliche da realizzare.

Tali adempimenti, lungi dal rappresentare la meta finale costituiscono, invece, l'inizio di un procedimento che vede impegnati i Comuni e le IPAB in uno sforzo congiunto inteso al potenziamento delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

Si raccomanda, pertanto, la più stretta osservanza dei termini previsti dagli artt. 31 e 32 della stessa legge regionale e ciò al fine di realizzare, nel più breve tempo possibile, i veri obiettivi che la legge intende perseguire, primo fra tutti, quello di regolamentare reciproci rapporti tra i Comuni e le IPAB mediante la formalizzazione di apposite convenzioni preordinate alla utilizzazione delle strutture delle IPAB, anche mediante riconversione delle strutture stesse.

La stipula delle convenzioni di cui sopra, prevista dall'art. 20 della stessa legge, assume il duplice scopo di realizzare programmi di servizi socio-assistenziali rispondenti alle esigenze del territorio e di assicurare alle IPAB una fonte di entrata certa al fine di perseguire quell'equilibrio economico finanziario auspicato dal successivo art. 66.

La definizione tempestiva delle procedure di cui agli artt. 31 e 32, inoltre, costituisce il presupposto per pervenire alla fase successiva da affrontare, con la massima cautela, e, in

ogni caso, anche mediante programmi di riconversione, dopo che si sia esaurito ogni utile tentativo di utilizzazione, delle strutture di proprietà delle IPAB.

L'acquisizione in proprietà delle strutture giudicate non utilizzabili e non riconvertibili per essere destinate alla attuazione di programmi di pubblico interesse, potrà essere attivata, da parte dei Comuni, solo nel caso in cui i programmi di utilizzazione o riconversione delle strutture stesse non siano suscettibili di attuazione, e non siano esperibili, i procedimenti di fusione previsti dall'art. 34.

Sarà gradito un cenno di assicurazione e di adempimento.



L'ASSESSORE

(Nicola Ravidà)

D. A. n. 718

GRUPPO DI LAVORO IX

Solidarietà Sociale



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 17/7/1890, n° 6972;
- VISTO il D.P.R. 30/8/1975;
- VISTA la legge regionale 9/5/1986, n° 22;
- VISTO il R.D. 10/4/1904 con il quale l'Opera Pia MONTE BRANCIFORTI DI MAZZARINO è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17/7/1890, n° 6972;
- CONSIDERATO che con riferimento al decreto di riconoscimento sopra citato ed agli atti in possesso di questo Assessorato non esistono dubbi sulla natura giuridica di IPAB del suddetto Ente, classificato tale anche dalla Commissione di cui all'art. 24 della legge regionale 2/1/1979, n° 1;
- VISTO l'atto di interpello di cui alla nota n° 152 del 27/4/1987 con il quale all'Ente in parola sono stati notificati i risultati cui è pervenuto l'Assessorato in ordine alla natura giuridica dello stesso Ente e ciò per gli effetti di cui all'art. 30, 1° comma della citata legge regionale n° 22/86;
- CONSIDERATO che l'Ente interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione entro il termine di giorni 40, fissato con la nota di interpello sopra citata, e che pertanto tale silenzio è da considerarsi assenso alla emissione dell'atto declaratorio previsto dal penultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 9/5/1986, n° 22;
- CONSIDERATO di dover emettere apposito atto declaratorio con il quale viene dichiarata la natura giuridica di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17/7/1890, n° 6972, nei confronti dell'O.P. MONTE BRANCIFORTI DI MAZZARINO

D I C H I A R A

L'O.P. MONTE BRANCIFORTI DI MAZZARINO è
 istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della
 legge 17/7/1890, n° 6972.

./.

ogni caso, anche mediante programmi di riconversione, dopo che si sia esaurito ogni utile tentativo di utilizzazione, delle strutture di proprietà delle IPAB.

L'acquisizione in proprietà delle strutture giudicate non utilizzabili e non riconvertibili per essere destinate alla attuazione di programmi di pubblico interesse, potrà essere attivata, da parte dei Comuni, solo nel caso in cui i programmi di utilizzazione o riconversione delle strutture stesse non siano suscettibili di attuazione, e non siano esperibili, i procedimenti di fusione previsti dall'art. 34.

Sarà gradito un cenno di assicurazione e di adempimento.



L'ASSESSORE
(Nicola Ravidà)